

I chiarimenti delle Entrate. Con una risoluzione l'Agenzia consente ai sostituti d'imposta di «scambiare» gli importi anche se ci sono ruoli

Per i rimborsi del modello 730 compensazione del datore senza vincoli

Salvina Morina
Tonino Morina

Compensazione senza vincoli per i rimborsi del 730. Le somme rimborsate ai dipendenti a seguito di assistenza fiscale per il modello 730 sono utilizzabili dal sostituto d'imposta, cioè dal datore di lavoro, anche in presenza di debiti a ruolo. Sono liberi da vincoli i rimborsi effettuati ai sostituiti, cioè ai dipendenti o pensionati, che i sostituti (datori di lavoro ed enti pensionistici) possono recuperare tramite compensazione nel modello F24. Sono questi i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 73/E del 4 agosto 2015. Questi chiarimenti risolvono così, a favore dei sostituti, il dubbio interpretativo sulle compensazioni operate dai datori di lavoro a seguito di assistenza fiscale per il modello 730, se i crediti relativi al-

le somme rimborsate ai sostituiti si potevano usare anche in presenza di debiti a ruolo.

Nessuna preclusione, quindi, per il recupero di questi crediti che, a decorrere dal 2015, i datori di lavoro possono usare tramite compensazione nel modello F24. Il divieto all'utilizzo dei crediti nel modello F24 in presenza di debiti a ruolo è previsto dall'articolo 31 del decreto legge 78/2010 e riguarda i contribuenti con debiti erariali scaduti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro. Il contribuente, titolare di crediti di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non può effettuare alcuna compensazione se non paga, preventivamente, l'intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento, più i relativi oneri accessori. Le cartelle per le quali è in corso un pagamento a rate non si considerano debiti erariali scaduti.

Il divieto di compensare i crediti scatta in caso di debiti scaduti iscritti a ruolo, di importo superiore a 1.500 euro, per imposte erariali, cioè Iva, Irpef, Ires, Irap e addizionali sui tributi diretti, nonché le altre imposte indirette, quali l'imposta di registro, le imposte di successione e donazione. Il divieto riguarda esclusivamente la compensazione "orizzontale" o "esterna" e non quella "verticale" o "interna", cioè con lo stesso tributo. I contribuenti che eseguono la compensazione "vecchia" o "interna" sono esclusi da qualsiasi divieto. Restano perciò "libere", ad esempio, le compensazioni Iva da Iva, Irpef da Irpef, Ires da Ires.

Nessun divieto, inoltre, per i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta. Nella stessa risoluzione 73/E, l'Agenzia richiama la circolare 31/E del 30 dicem-

bre 2014, che ha fornito chiarimenti sul cosiddetto decreto semplificazioni (Dlgs 175/2014). In questa circolare, è stato precisato che, a decorrere dal 2015, i sostituti d'imposta recuperano le somme rimborsate ai sostituiti nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nel limite delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione, mediante compensazione con il modello F24. Per queste compensazioni, il sostituto d'imposta espone il dettaglio emergente dai prospetti di liquidazione e dai risultati contabili nel modello F24, raggruppati per tributo, anche in caso di dichiarazione congiunta. Le stesse modalità devono essere osservate dai sostituti per il recupero di versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto, dando evi-

Il Sole
24 ORE.com



QUOTIDIANO DEL FISCO
Approfondimenti sulla compilazione del modello 770

Sul Quotidiano del Fisco ogni giorno tutte le notizie in materia tributaria. Nell'edizione online oggi: un approfondimento sul 770/2015 di **Marco Piazza** e **Antonella Scagliarini**; un articolo di **Marco Denaro** sulle sanzioni per il commercialista che non rinvia la dichiarazione «scartata» e un articolo di **Romina Morrone** sul metodo «cost plus» per il recupero di maggiori ricavi.

www.quotidianofisco.it/sol24ore.com

denza nel modello F24 dello scomputo operato dai successivi versamenti. Queste compensazioni non concorrono alla determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in 700 mila euro per ciascun anno solare. Per le predette compensazioni effettuate nei limiti delle ritenute relative al periodo d'imposta, in caso di importi superiori a 15 mila euro annui, non sussiste l'obbligo di apposizione del visto di conformità, ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile.

Per l'agenzia delle Entrate, il rispetto del limite dei 700 mila euro e l'apposizione del visto di conformità riguardano i contribuenti che eseguono compensazioni "orizzontali" o "esterne" dei crediti nel modello F24, categorie alle quali non appartengono le compensazioni operate dai datori di lavoro a seguito di assistenza fiscale per il modello 730. Per le stesse ragioni, i crediti relativi alle somme rimborsate ai sostituiti si possono usare anche in presenza di debiti a ruolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA